

Comune di Padova

REGOLAMENTO DEL REGISTRO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI

*Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 80 del 16 ottobre 2006;
modificato con deliberazione del Commissario straordinario nella competenza del Consiglio
comunale n. 24 del 25/05/2017*

INDICE

TITOLO PRIMO – REGISTRO.....	3
Art. 1 - Istituzione del registro comunale delle associazioni.....	3
Art. 2 – Iscrizione.....	3
Art. 3 – Rinnovo.....	4
Art. 4 – Cancellazione.....	4
Art. 5 - Pubblicita' del registro.....	4
Art. 6 - Istanze, petizioni e proposte.....	4
TITOLO SECONDO – PARTECIPAZIONE.....	5
Art. 7 - Organismi di partecipazione.....	5
Art. 8 - Assemblea di area tematica.....	5
Art. 9 – Esecutivo.....	5
Art. 10 - Il portavoce.....	6
Art. 11 - Osservatorio delle associazioni.....	6
Art. 12 - Modalita' di riunione.....	7
TITOLO TERZO - SOSTEGNI ECONOMICI.....	7
Art. 13 - Forme di sostegno economico.....	7
Art. 14 - Criteri e modalità per la concessione di forme di sostegno.....	7
Art. 15 - Richiesta e concessione delle forme di sostegno.....	8
Art. 16 - Rendicontazione.....	8
Art. 17 - Decadenza dal diritto di concessione delle forme di sostegno.....	9
Art. 18 - Concessioni diverse.....	9
Art. 19 - Convenzioni.....	9
TITOLO QUARTO - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.....	10
Art. 20 - Norme transitorie.....	10
Art. 21 - Norme finali.....	10

TITOLO PRIMO – REGISTRO

Art. 1 - Istituzione del registro comunale delle associazioni

1. Il Comune di Padova, in attuazione, dell'art.17 comma 2 dello Statuto comunale, istituisce il registro comunale delle associazioni, di seguito chiamato "registro".
2. Il registro ha lo scopo di valorizzare l'associazionismo, favorendo il suo coinvolgimento nello sviluppo della comunità.
3. Il registro comprende:
 - a) le organizzazioni di volontariato;
 - b) le associazioni di promozione culturale e sociale;
 - c) le associazioni sportive dilettantistiche;
 - d) le organizzazioni non governative (O.N.G.) che realizzano attività di cooperazione allo sviluppo.
4. Il registro è suddiviso nelle seguenti aree tematiche:
 - a) Attività culturali;
 - b) Combattentistica e d'arma;
 - c) Educazione e formazione;
 - d) Pace, diritti umani e cooperazione internazionale;
 - e) Sociale e sanitaria;
 - f) Sport e tempo libero;
 - g) Ambiente.
5. Ogni associazione può iscriversi ad un massimo di tre aree tematiche, ma soltanto in una ha diritto di voto. Tale indicazione deve essere espressa al momento dell'iscrizione.
Le associazioni iscritte possono partecipare alle assemblee, ai forum, eccetera, delle altre sezioni tematiche solo come uditrici.
6. Il Sindaco, con proprio atto, indica agli Assessori di riferimento le competenze per ogni specifica area tematica.

Art. 2 – Iscrizione

1. Nel registro possono iscriversi le associazioni in possesso dei seguenti requisiti:
 - perseguire fini e svolgere attività conformi alla Costituzione e alle leggi;
 - essere espressione della comunità locale;
 - essere portatrici di un interesse collettivo o produttrici di servizi di interesse collettivo;
 - svolgere attività per fini di solidarietà e/o di utilità sociale a favore degli associati o di terzi;
 - essere dotate di un atto costitutivo e di uno statuto che prevedano l'assenza di qualsiasi fine di lucro, lo scopo di natura ideale e non economica, un'organizzazione interna democratica;
 - avere sede in Padova oppure essere operanti nel territorio comunale oppure rappresentare la sezione locale di associazioni nazionali e/o regionali;
 - svolgere, da almeno un anno, attività sul territorio comunale;
 - inoltre possono essere inserite di diritto nel registro, qualora lo richiedano, le associazioni di volontariato, con sede in Padova, iscritte nei registri della Regione Veneto.
2. Non possono essere iscritti nel registro:
 - a) i partiti politici;
 - b) le associazioni sindacali, professionali e di categoria.

3. L'iscrizione va richiesta all'Ufficio Associazioni, su modulo predisposto, firmato dal legale rappresentante dell'associazione o da persona dallo stesso delegata. L'iscrizione può essere richiesta in qualsiasi momento dell'anno e risulta effettiva a seguito dell'accettazione della domanda da parte dell'Ufficio. Essa ha durata fino al 31 dicembre del terzo anno da quello di iscrizione.
4. Ogni associazione iscritta nel registro si impegna a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione dei dati indicati.
5. La richiesta d'iscrizione deve essere accompagnata dai seguenti allegati:
 - a) fotocopia dell'atto costitutivo e dello statuto;
 - b) una relazione, datata e firmata dal legale rappresentante o da persona dallo stesso delegata, sull'attività svolta almeno nell'ultimo anno.
6. L'Ufficio, in caso di mancato accoglimento della domanda di iscrizione, darà comunicazione motivata al rappresentante legale della stessa o alla persona dallo stesso delegata.
7. Contro il provvedimento di diniego è possibile presentare ricorso:
 - giurisdizionale, nei termini della legge;
 - straordinario al Presidente della Repubblica.

Art. 3 – Rinnovo

1. Entro il 31 dicembre dell'anno di scadenza, le associazioni che intendano rimanere iscritte al registro devono presentare la richiesta di rinnovo secondo le modalità stabilite dall'amministrazione.
2. Non è ammesso il rinnovo tacito.
3. L'Ufficio comunica via e-mail o via cartacea alle associazioni in scadenza i termini e le modalità per provvedere al rinnovo.

Art. 4 – Cancellazione

1. La cancellazione dal registro, con effetto dalla data del provvedimento, avviene:
 - a) su richiesta del legale rappresentante, con allegato verbale dell'assemblea;
 - b) in caso di perdita accertata dei requisiti di cui all'art.2;
 - c) in caso di mancato rinnovo nei termini indicati all'art.3.
2. L'Ufficio dà comunicazione motivata del provvedimento all'associazione.

Art. 5 - Pubblicità del registro

1. Il registro è pubblicato all'albo comunale entro il 31 marzo di ogni anno.
2. Il registro comunale può essere consultato presso l'Ufficio per le relazioni con il pubblico (URP) e tramite il sito internet del Comune di Padova (www.padovanet.it).

Art. 6 - Istanze, petizioni e proposte

1. Ogni associazione può rivolgere all'Ufficio istanze, petizioni e proposte.

TITOLO SECONDO – PARTECIPAZIONE

Art. 7 - Organismi di partecipazione

1. La partecipazione si esprime attraverso i seguenti organismi:
 - a) l'assemblea di area tematica;
 - b) l'esecutivo;
 - c) il portavoce;
 - d) l'osservatorio delle associazioni.

Art. 8 - Assemblea di area tematica

1. L'assemblea di area tematica è il massimo organismo di partecipazione. È costituita dal rappresentante legale, o delegato, di ogni associazione iscritta nella relativa area.
2. Ogni associazione iscritta ad un'area tematica ha diritto ad un voto, indipendentemente dalla numerosità degli iscritti.
3. L'assemblea di area è convocata e presieduta dal portavoce di area come previsto dal successivo art.10 comma 2.

Tra la prima e la seconda convocazione ci deve essere un intervallo di almeno un'ora.
La convocazione dell'assemblea può anche essere richiesta da almeno 1/3 degli iscritti all'area tematica.
4. La comunicazione di indizione dell'assemblea di area deve essere inviata almeno quindici giorni prima della data stabilita.
5. L'assemblea di area tematica è valida in prima convocazione se è presente la metà più una delle associazioni iscritte, in seconda convocazione è valida qualsiasi sia il numero delle associazioni presenti.
6. L'assemblea di area tematica elegge, tra i legali rappresentanti delle associazioni partecipanti con diritto di voto, l'esecutivo e il portavoce.
7. L'assemblea di area tematica si riunisce obbligatoriamente almeno una volta l'anno, entro il 30 settembre, per raccogliere indicazioni e per formulare proposte all'assessore di riferimento in ordine alla predisposizione del bilancio.
8. Delle sedute dell'assemblea e delle sue eventuali articolazioni vanno redatti appositi verbali, che saranno depositati, entro trenta giorni, presso l'osservatorio.

Art. 9 – Esecutivo

1. Ogni assemblea di area elegge al suo interno un organismo di coordinamento, denominato "esecutivo", che rimane in carica tre anni. Le elezioni avvengono in prima seduta a maggioranza delle associazioni iscritte all'area e in seconda seduta a maggioranza delle associazioni presenti.

È presieduto dal portavoce.

2. Il numero, la composizione e le modalità di funzionamento dell'esecutivo sono liberamente decisi dalle rispettive assemblee d'area. L'esecutivo si riunisce almeno due volte all'anno.
3. L'esecutivo è convocato, entro otto giorni, dal portavoce o dalla maggioranza dei componenti l'esecutivo stesso.
4. L'esecutivo ha il compito di dar seguito agli orientamenti e alle proposte avanzate dall'assemblea di area e dagli organismi di partecipazione da questa istituiti. Esso può relazionarsi con il/i settore/i comunale/i di specifico interesse per le attività da svolgere.
5. Va redatto verbale di ogni incontro, da inviare all'osservatorio.

Art. 10 - Il portavoce

1. Il portavoce viene eletto da ogni assemblea di area tematica, dura in carica due anni ed è rieleggibile una sola volta. Le elezioni avvengono in prima convocazione a maggioranza delle associazioni iscritte all'area e in seconda convocazione a maggioranza delle associazioni presenti.
2. Il portavoce:
 - a) convoca e presiede l'assemblea di area tematica;
 - b) convoca l'esecutivo e lo rappresenta a tutti gli effetti;
 - c) fa parte dell'osservatorio delle associazioni;
 - d) può partecipare alle riunioni delle Commissioni consiliari per le materie pertinenti all'area tematica senza diritto di voto;
 - e) è il responsabile della redazione e della trasmissione dei verbali degli incontri.

Art. 11 - Osservatorio delle associazioni

1. Per favorire la partecipazione delle associazioni alle scelte dell'amministrazione comunale, è istituito l'Osservatorio delle associazioni, di seguito denominato "osservatorio", con durata triennale.
2. L'osservatorio è composto da:
 - a) il presidente (dirigente dell'Ufficio Associazioni);
 - b) un referente per ciascuna delle seguenti aree dell'amministrazione comunale:
 - area cultura, musei, sport e servizi scolastici;
 - area servizi sociali, decentramento;
 - area ambiente, mobilità;
 - area relazioni esterne, pari opportunità, protezione civile, politiche di pace, cooperazione internazionale, politiche dell'accoglienza e immigrazione;
 - c) i portavoce di ogni assemblea di area tematica.
3. Il presidente convoca l'osservatorio:
 - in seduta ordinaria: almeno due volte all'anno;
 - in seduta straordinaria: su propria iniziativa o qualora ne facciano richiesta la maggioranza dei componenti l'esecutivo.
4. L'osservatorio ha il compito di:
 - realizzare attività di monitoraggio;
 - promuovere la ricerca e lo studio, tramite l'elaborazione di testi e altri strumenti di divulgazione dei risultati, sulle tematiche di interesse dell'associazionismo;

- elaborare proposte rivolte all'associazionismo, con particolare attenzione alle necessità comunicate direttamente dalle associazioni e alle problematiche individuate dall'osservatorio tramite azioni di monitoraggio costante;
- coordinare e promuovere i rapporti tra le associazioni iscritte al registro e l'amministrazione comunale;
- collaborare con i settori comunali per le tematiche relative all'associazionismo.

Art. 12 - Modalità di riunione

1. Lo svolgimento delle riunioni dei vari organismi (assemblea di area, organismi di partecipazione, esecutivi, osservatorio) sono coadiuvate dall'Ufficio Associazioni.

TITOLO TERZO - SOSTEGNI ECONOMICI

Art. 13 - Forme di sostegno economico

1. Le attività delle associazioni possono essere svolte:
 - in autonomia;
 - in collaborazione con il Comune;
 - con il patrocinio del Comune.
2. Il Comune può sostenere le attività di cui sopra attraverso:
 - a) erogazione di contributi in denaro;
 - b) fornitura di prestazioni e/o servizi;
 - c) concessione in uso di sedi, strutture, luoghi, spazi, strumenti ed attrezzature comunali.
3. La concessione in uso di quanto previsto alla lettera c) del precedente comma è soggetta alla disciplina e alle tariffe stabilite dal Comune, salva la possibilità di erogare il contributo in servizi ai sensi del successivo punto 5.
4. L'erogazione delle forme di sostegno è approvata dalla Giunta Comunale.
5. I contributi in servizi e/o attrezzature, entro un limite di valore stabilito dalla Giunta Comunale, sono concessi dal competente Dirigente.
6. L'iscrizione al registro è titolo preferenziale per l'erogazione delle forme di sostegno.

Art. 14 - Criteri e modalità per la concessione di forme di sostegno

1. La Giunta Comunale dispone la concessione dei contributi in denaro di cui al presente regolamento, con riferimento ai seguenti criteri generali:
 - a) attività complessiva dell'associazione:
 - utilità, importanza, rilievo civile e sociale delle finalità statutarie e dell'attività annualmente svolta;
 - coincidenza dell'attività con interessi generali o diffusi nella comunità locale;
 - incidenza del volontariato nell'attività diretta al perseguimento degli scopi statuari;
 - rilevanza territoriale dell'attività;
 - grado di prevalenza dell'autofinanziamento rispetto alle risorse di provenienza pubblica.
 - b) attività per singole iniziative e/o singoli progetti:

- rilevanza e significatività delle specifiche attività e iniziative in relazione alla loro utilità sociale e ampiezza e qualità degli interessi diffusi nel campo sociale, civile, solidaristico, umanitario, culturale, ambientalistico e naturalistico, sportivo, ricreativo;
 - attinenza con le finalità previste dallo Statuto Comunale;
 - valenza e ripercussione territoriale;
 - valutazione dell'entità dell'autofinanziamento;
 - valutazione dell'entità di altri finanziamenti di provenienza pubblica.
2. Il contributo in denaro concesso dal Comune per lo svolgimento di un'attività o iniziativa determinata non potrà superare l'80% della spesa complessiva realmente sostenuta e comunque non potrà essere superiore al disavanzo tra entrate e uscite dell'iniziativa ammessa a finanziamento.
3. Per l'assegnazione di spazi e strutture saranno considerati preferenziali i seguenti criteri:
- l'uso comune e concordato da parte di più soggetti in collaborazione tra loro;
 - l'effettuazione di attività di pubblico interesse o di servizi di pubblica utilità.

Art. 15 - Richiesta e concessione delle forme di sostegno

1. Le domande devono pervenire al Comune utilizzando il modulo predisposto, prima della data di inizio dell'attività nel caso di singole iniziative e/o singoli progetti.
E' vietata la presentazione a più Settori della stessa domanda di contributo per la medesima attività/iniziativa.
2. Per le forme di sostegno in servizi, che non comportino assunzione di nuovi impegni di spesa, le singole concessioni vengono disposte dal competente Dirigente secondo i principi del presente regolamento e nel rispetto delle disposizioni previste dagli altri regolamenti comunali e delle altre direttive impartite dall'Amministrazione Comunale.
3. Per i contributi in denaro la determinazione dirigenziale può prevedere l'anticipazione di un acconto, fino ad un massimo del 50% del contributo concesso, nei casi in cui ciò si renda necessario per consentire al richiedente l'avvio dell'attività.
4. Il patrocinio del Comune è concesso dal Sindaco.

Art. 16 - Rendicontazione

1. Alla conclusione dell'attività, l'associazione deve sottoscrivere un apposito modulo, allegando:
- a) una relazione sullo svolgimento dell'iniziativa per cui è stata richiesta la concessione del sostegno, con la specificazione del grado di raggiungimento degli obiettivi.
 - b) la rendicontazione delle entrate e delle spese dell'iniziativa, distinte per singole voci. Le spese non ammissibili sono individuate con atto della Giunta Comunale.
2. La presentazione del rendiconto e la relativa verifica da parte del settore competente costituiscono presupposto inderogabile per l'erogazione delle somme di denaro. La mancata presentazione del rendiconto entro dodici mesi dalla conclusione dell'attività fa venire meno il diritto all'erogazione del contributo e comporta l'archiviazione alla pratica.
3. Con riferimento alle iniziative per cui è stato concesso il sostegno, il richiedente deve esibire, con la rendicontazione, la documentazione relativa alle spese e alle entrate ivi dichiarate. Tale documentazione dovrà essere prodotta in semplice fotocopia. Gli originali dovranno essere conservati secondo i termini di legge presso la sede dell'associazione ed esibiti su richiesta del Comune.

4. I contributi in denaro non potranno comunque essere erogati per importi superiori all'effettivo disavanzo, risultante dal consuntivo presentato per l'iniziativa ammessa a finanziamento.
5. Le responsabilità inerenti alle attività che godono del sostegno economico del Comune ricadono esclusivamente sul soggetto richiedente, limitandosi il Comune ad offrire un concorso nelle spese.
6. Nel caso in cui il disavanzo risultante dalla rendicontazione si discosti in misura pari o superiore al 30% rispetto a quanto preventivato in sede di domanda di contributo, sulla base della quale è stata approvata l'entità del contributo stesso, l'importo stanziato andrà corrispondentemente ridotto con istruttoria a cura del Settore proponente, previo contraddittorio con il richiedente.

Art. 17 - Decadenza dal diritto di concessione delle forme di sostegno

1. I soggetti richiedenti ed assegnatari di contributi e/o di altre forme di sostegno decadono dal diritto di ottenerle quando:
 - a) non sia stata realizzata l'iniziativa entro dodici mesi dalla concessione del contributo;
 - b) non siano stati presentati il rendiconto e la relazione nel termine prescritto;
 - c) sia stato sostanzialmente modificato il programma o il progetto e il preventivo dell'iniziativa senza avere ottenuto prima l'autorizzazione dell'amministrazione.
2. Nel caso di mancata realizzazione dell'iniziativa ammessa a contributo per oggettiva impossibilità sopravvenuta, dovuta a causa di forza maggiore, potranno essere riconosciute, entro il limite del 50 %, le spese già sostenute. Il settore competente provvederà al recupero della somma eventualmente già erogata a titolo di acconto.

Art. 18 - Concessioni diverse

1. La concessione in uso di locali e spazi, strutture e attrezzature, resta disciplinata dalle vigenti disposizioni.
2. Qualora i soggetti beneficiari non si siano attenuti alle modalità concordate per l'uso di quanto concesso, dovranno rimborsare comunque le relative spese, fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento di eventuali maggiori danni.
3. Anche per le concessioni diverse dalle erogazioni in denaro, qualora avvengano per un periodo superiore ai sei mesi, i soggetti beneficiari devono presentare al settore competente:
 - una relazione sull'attività svolta, se la durata dell'iniziativa è inferiore a 12 mesi, entro trenta giorni dal termine della singola iniziativa;
 - se la durata dell'iniziativa supera i 12 mesi, una relazione sull'attività svolta nell'anno, il rendiconto annuale completo delle entrate e delle spese e la dichiarazione di permanenza in capo all'associazione dei requisiti di cui all'art.2, entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Art. 19 - Convenzioni

1. Le attività dell'organizzazione prestate con modalità continuative ed aventi valenza sociale o comunque pubblica, dovranno essere regolamentate tra le parti mediante stipula di apposita convenzione secondo quanto previsto nel successivo comma e nel regolamento dei contratti.
2. La convenzione deve contenere i seguenti elementi essenziali:

- la descrizione dell'attività oggetto del rapporto convenzionale e delle relative modalità di svolgimento, anche al fine di garantire il raccordo con i programmi del Comune;
- l'indicazione delle strutture, delle attrezzature e dei mezzi impiegati nello svolgimento dell'attività;
- la durata del rapporto convenzionale, le cause e le modalità della sua risoluzione;
- l'entità della prestazione del personale necessario allo svolgimento dell'attività in modo continuativo;
- l'entità del rimborso assegnato all'organizzazione per i costi di gestione e per le spese sostenute e documentate, nei termini delle leggi vigenti;
- le modalità per lo svolgimento continuativo delle prestazioni convenzionate;
- l'obbligo di presentare una relazione sull'attività svolta;
- l'obbligo della copertura assicurativa, secondo la normativa vigente;
- gli impegni dell'amministrazione.

La convenzione deve riservare al Comune il potere di vigilanza.

Alle convenzioni non si applica quanto previsto dall'art.14 comma 2.

TITOLO QUARTO - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 20 - Norme transitorie

1. La prima assemblea di area tematica di cui all'art.8 è convocata dal Dirigente del settore entro sessanta giorni dalla esecutività del presente regolamento ed è presieduta dal rappresentante più anziano di età tra le associazioni presenti.

Art. 21 - Norme finali

1. Il presente regolamento non si applica:

- a) ai contributi individuali di assistenza sociale;
- b) ai contributi concessi dalla Regione a soggetti e per importi da essa definiti, erogati tramite il Comune;
- c) per gli interventi urgenti di solidarietà sotto forma di contributi a associazioni in caso di calamità o di particolare stato di emergenza;
- d) in tutti i casi in cui la materia sia compiutamente disciplinata da leggi, regolamenti o comunque da altre specifiche normative. Nei casi in cui la materia sia parzialmente disciplinata da leggi o regolamenti speciali, il presente regolamento si applica per quanto compatibile con tale normativa.

2. Integrano il presente regolamento le disposizioni contenute in altri regolamenti comunali vigenti inerenti la materia trattata e non contrastanti con la stessa.